

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 17 settembre 2020 — PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalnyi Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO / Consiglio dell'Unione europea, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea

(Causa C-732/18 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione – Misure restrittive adottate in considerazione delle azioni della Federazione russa che destabilizzano la situazione in Ucraina – Elenco delle persone, entità e organismi ai quali si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche – Inserimento del nome delle ricorrenti nell'elenco delle entità alle quali si applicano misure restrittive)

(2020/C 423/03)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrenti: PAO Rosneft Oil Company, già NK Rosneft OAO, RN-Shelf-Arctic OOO, AO RN-Shelf-Far East, già RN-Shelf-Dalnyi Vostok ZAO, RN-Exploration OOO, Tagulskoe OOO (rappresentante: L. Van den Hende, advocaat)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M.-M. Joséphidès e B. Driessen, agenti), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Commissione europea (rappresentanti: inizialmente L. Havas, J. Norris e A. Tizzano, e successivamente L. Havas e J. Norris, agenti)

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Rosneft Oil Company PAO, la RN-Shelf-Arctic OOO, la RN-Shelf-Far East AO, la RN-Exploration OOO e la Tagulskoe OOO sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, delle spese sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.
- 3) La Commissione europea si fa carico delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 93 dell'11.3.2019.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 15 ottobre 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Conseil d'État — Francia) — Association française des usagers de banques / Ministre de l'Économie et des Finances

(Causa C-778/18) ⁽¹⁾

[Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Servizi di pagamento nel mercato interno – Direttiva 2007/64/CE – Articolo 45 – Direttiva (UE) 2015/2366 – Articolo 55 – Recesso da un contratto quadro – Direttiva 2014/17/UE – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Articolo 12, paragrafo 1, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3 – Pratiche di commercializzazione abbinata – Pratiche di commercializzazione aggregata – Direttiva 2014/92/UE – Conti di pagamento – Articoli da 9 a 14 – Trasferimento del conto di pagamento – Obbligo di accreditare i propri redditi su un conto di pagamento presso il creditore durante un periodo fissato dal contratto di prestito come contropartita di un vantaggio personalizzato – Durata dell'obbligo – Perdita del vantaggio personalizzato in caso di chiusura anticipata del conto]

(2020/C 423/04)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Conseil d'État